

**Comune di Tricesimo
Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera consiliare n. 120 del 02.12.1998
Modificato con delibera consiliare n. 27 del 01.04.1999
Modificato con delibera consiliare n. 10 del 29.01.2000
Modificato con delibera consiliare n. 10 del 26.02.2008
Modificato con delibera consiliare n. 22 del 10.8.2017

INDICE

Capo I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Art. 4 – Principali obblighi del concessionario
- Art. 5 – Sospensione della concessione
- Art. 6 – Revoca della concessione
- Art. 7 – Rinuncia
- Art. 8 – Decadenza della concessione
- Art. 9 – Subentro nella concessione
- Art. 10 – Rinnovo della concessione
- Art. 11 – Occupazione d'urgenza
- Art. 12 – Occupazioni abusive – Rimozioni dei materiali
- Art. 13 – Commercio su aree pubbliche

CAPO II

DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 14 – Oggetto del canone – Esenzioni
- Art. 15 – Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 16 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
- Art. 17 – Suddivisione del territorio comunale
- Art. 18 – Criteri per la determinazione del canone
- Art. 19 – Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione
- Art. 20 – Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 21 – Tipologie di occupazioni permanenti di suolo pubblico
Criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 22 – Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 23 – Tipologie di occupazioni temporanee. Criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 24 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 25 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
- Art. 26 – Sanzioni
- Art. 27 – Funzionario responsabile
- Art. 28 – Disciplina transitoria
- Art. 29 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO,
RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Viene conseguentemente esclusa, con decorrenza 01.01.1999, l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.
2. Per "suolo pubblico o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui all'articolo precedente, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere:
 - i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o P. IVA;
 - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, con i relativi elaborati tecnici, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.
3. Quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare l'area richiesta.
4. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal canone.
5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all' Ufficio competente per l' istruttoria e la definizione delle stesse. Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla L. 241/90.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.
3. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

4. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo e dello spazio pubblico:

- l'ubicazione e la misura esatta (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, nonché eventuali particolari condizioni alle quali la concessione è subordinata.

5. Se ritenuto necessario o opportuno, l'Autorità concedente potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Art.4

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare, nonché di osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, di Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art.5

Sospensione della concessione

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto per la revoca.

2. Per quanto riguarda il procedimento della sospensione, si segue, per quanto compatibili, le norme procedurali dettate per la revoca.

Art.6

Revoca e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagata in anticipo.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

4. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo del Messo Comunale.

Art.7 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione.

2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Art.8 Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni di legge o regolamentari concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art.9 Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre tre giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 2.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 10 Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall' art. 2 del presente regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di cinque giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dal presente regolamento.

Art. 11 Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 12
Occupazioni abusive — Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'Autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 13
Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente alla richiesta per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

CAPO II
DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art 14
Oggetto del canone — Esenzioni

1. Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati di cui "all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, o raccolta fondi per gli scopi predetti;

b)le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;

c)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

d) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

h) le occupazioni di aree cimiteriali;

i) gli accessi carrabili e i passi carrabili a raso;

j) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale;

k) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, a fronte di esercizi pubblici e commerciali;

l) le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini, e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili;

m) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

n) le occupazioni, effettuate da qualsiasi soggetto, in occasione di manifestazioni pubbliche, di ricorrenze e festività, non aventi scopo di lucro, o svolte con il patrocinio del Comune, o comunque appartenenti al tessuto culturale e tradizionale della collettività.

Art.15

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 16

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, comportino o meno l'esistenza di manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate proporzionalmente alla frazione d'anno stessa. Per occupazione di carattere stabile si intende che l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per la collettività.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 17

ABROGATO CON DELIBERA C.C. N° 10/2008

Art. 18
Criteria per la determinazione del canone

1. Le tariffe base per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche, sono stabilite con deliberazione dell'organo competente da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con decorrenza dall'anno successivo. Le tariffe così deliberate sono allegate al presente regolamento. In caso di mancanza della deliberazione di cui sopra, si intendono confermate le tariffe applicate nell'anno precedente.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che siano inferiori a un metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. ABROGATO CON DELIBERA C.C. N° 10/2008

Art. 19
Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa determinata ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
2. Il valore dei coefficienti di cui al comma 1, determinato analiticamente nell'atto consiliare di deliberazione delle tariffe, non può essere in ogni caso inferiore a 0,2 e superiore a 2,00.

Art. 20
Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base (TB) deliberata annualmente per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all' art. 19. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per l'unità di misura con cui si identifica la superficie effettiva dell'occupazione.

Formula: TB x CE x entità' occupazione

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è computata proporzionalmente alla frazione d'anno stessa.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 17 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE). All'importo così ottenuto si applicano le misure di riduzione previste nel successivo articolo 23 a seconda delle fasce orarie di occupazione (FO), nonché le eventuali percentuali di riduzione previste per occupazioni superiori ai 15 ed ai 30 giorni. La risultante va moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Formula: TB x CE X FO (misura della fascia oraria) x eventuali riduzioni X MQ / ML

Art. 21
Tipologie di occupazioni permanenti di suolo pubblico
Criteria di determinazione della relativa superficie

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un' obbligazione patrimoniale autonoma.

1) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, escluse le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4) Occupazioni con apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune, graduate in relazione alla suddivisione del territorio comunale in tre categorie.

Art. 22
Criteria particolari di determinazione del canone
per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni realizzate con cavi e condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato in base a quanto previsto dal D. Lgs. 446/97, art. 63, comma 2^a, lettera f). così come modificato dalla Legge 23.12.1999 n. 488.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone.

3. Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con le modalità previste dall'articolo 24, comma 4 del presente regolamento. Non si fa luogo all'applicazione della rateizzazione prevista dal successivo articolo 24 comma 6.

Art. 23
Tipologie di occupazioni temporanee
Criteria di determinazione della relativa superficie

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17, in rapporto alla durata delle occupazioni

medesime.

2.A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- occupazioni fino a 6 ore giornaliere: 25% della tariffa;
- occupazioni da 7 a 12 ore giornaliere: 50% della tariffa;
- occupazioni oltre 12 ore giornaliere: tariffa giornaliera intera.

3.Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. Laddove sia indeterminato e indeterminabile la fascia giornaliera di occupazione, viene applicata la riduzione tariffaria della fascia intermedia.

4. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

5. Le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,08 al metro quadrato per giorno.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi precedenti

7. Per le occupazioni temporanee le superfici sono determinate con le seguenti modalità :

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti nell'art. 21 al numero 1).

b) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali, in quanto effettivamente occupabile.

c) Spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

d) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Modalità e termini per il pagamento del canone

1.Il canone per le occupazioni deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune.

2.Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione.

3.Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriali successivo.

4.Il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente

postale intestato al Comune, tramite versamento diretto alla Tesoreria o tramite sistema bancario, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento eventualmente adottato dal Comune.

5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato non oltre il termine ultimo previsto per le occupazioni medesime. Oltre che nei metodi consentiti per il pagamento del canone permanente, il pagamento del canone per le occupazioni temporanee può essere effettuato mediante versamento diretto all'Economo comunale.

6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a Lit. 1.000.000 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Art. 25

Controlli, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il termine di sei mesi dalla data del rilascio della concessione o di effettuazione dei versamenti.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, ed è affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.

5. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 26

Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi **LEGALI AI SENSI DI LEGGE**.

3. Ai sensi dell'articolo 63 – 2^a comma – lettera g) del D.Lgs n. 446/97, le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle effettuate previa regolare concessione.

4. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. Le occupazioni abusive di cui al comma 3 del presente articolo, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

1. Un'indennità, per la durata accertata dell'occupazione, nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità prevista al punto 1, né superiore al doppio della stessa. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.

3. Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

Art. 27

Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del predetto Funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario.

Art. 28

Disciplina transitoria

1. Dal 1^a gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 446/97, le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare o con il pagamento del relativo canone, salvo la loro revoca per contrasto con le presenti disposizioni regolamentari.

Art. 29

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1999.

